COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 211 del 05/09/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INCENTIVI MAGGIORI ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TARI - ART. 1, COMMA 1091, LEGGE N. 145/2018

L'anno duemilaventicinque, addì cinque, del mese di Settembre alle ore 09:00, presso Sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza di Il Sindaco D'ALFONSO AVV. PIETRO e con l'intervento degli assessori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	D'ALFONSO AVV. PIETRO	Si
Il Vice Sindaco	LIPPOLIS ANTONELLA	Si
L'Assessore	ANNESE SERGIO	Si
L'Assessore	LUONGO PIERO FRANCESCO	Si
L'Assessore	NUNZELLA EMILIA	No
L'Assessore	BOLOGNINO COSIMA	No

Presenti n° 4 Assenti n° 2

Partecipa Il Segretario Generale Dott. CUZZOLINI ROSARIO.

Assume la Presidenza Il Sindaco D'ALFONSO AVV. PIETRO, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

Pareri ex art 49 D.Lgs. 267/2000	
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**
Parere: **POSITIVO**	Parere: **POSITIVO**
Data: 04/09/2025.	Data: 04/09/2025.
Il Responsabile di Servizio LUDOVICO PASQUALE	**Il Responsabile di Servizio** LUDOVICO PASQUALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 1091, della L. 145/2018, prevede la possibilità di destinare una quota del maggiore gettito accertato e riscosso dell'Imu e della Tari per incentivare gli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente;
- per potersi avvalere della norma menzionata va adottato apposito regolamento interno all'ente locale ed è necessario che non sia affidato all'esterno il servizio di riscossione dei tributi mentre la distribuzione degli incentivi è subordinata all'approvazione nei termini sia del bilancio di previsione che del rendiconto di bilancio;
- esattamente il comma 1091 , art. 1 citato così dispone: «ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione»;

TENUTO CONTO:

- dell'evoluzione intervenuta nel quadro della finanza locale, caratterizzata da una progressiva erosione delle risorse derivanti dai trasferimenti e dall'esigenza di ottimizzare la gestione delle entrate proprie in particolare di natura tributaria;
- della rilevanza della leva fiscale ai fini del conseguimento delle risorse necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali (anche in termini di erogazione dei servizi alla collettività di riferimento), soprattutto in relazione all'Imposta Municipale Propria (IMU) ed alla TARI, che rappresentano i tributi di maggiore consistenza nell'ambito delle entrate tributarie;
- dell'importanza delle risorse rivenienti dalla fiscalità locale ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio, soprattutto di parte corrente che, tradizionalmente, si presentano maggiormente critici;
- dell'esigenza di assicurare un'efficace attività, in coerenza con le iniziative già implementate da parte dell'ente, di contrasto dell'evasione tributaria, anche della prospettiva di garantire congrue condizioni di equità fiscale nell'applicazione della disciplina afferente i tributi locali;

CONSIDERATO:

- che è interesse dell'Ente attivare ed utilizzare tutti gli strumenti, legislativamente previsti, anche di incentivazione del personale, per perseguire le descritte finalità in vista del migliore e più efficace perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che nell'ente vi sono i presupposti per il ricorso a tali incentivi quali la riscossione dei tributi organizzata internamente e non affidata all'esterno e l'approvazione nei termini del bilancio di previsione e del rendiconto;
- che con nota di convocazione riunione di delegazione trattante prot. n. 15608 del 02/07/2025 è stata inserita all'ordine del giorno la "Proposta di Regolamento per il trattamento economico accessorio del personale coinvolto al recupero evasione IMU e Tari e il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate";
- che nel Verbale della delegazione trattante, riunitasi in data 16/07/2025, è stato verbalizzato che tutte le organizzazioni sindacali presenti hanno espresso voto favorevole alla proposta di "Regolamento per il trattamento economico accessorio del personale coinvolto al recupero evasione IMU e Tari e il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate" ;

ASSUNTA la competenza della Giunta Comunale all'approvazione del regolamento attuativo di quanto previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018 considerando che trattasi di atto generale destinato a disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTO lo schema di proposta di regolamento predisposta dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Ludovico;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli, resi all'unanimità nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. La premessa è parte integrante della presente delibera;

II. Di approvare, per le motivazioni sopra espresse, l'allegato regolamento previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018 che costituisce parte integrale e sostanziale;

III. Di disporre che il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione;

IV. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446 del 1997.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco	Il Segretario Generale
D'ALFONSO AVV. PIETRO	Dott. CUZZOLINI ROSARIO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1812

Il 05/09/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.ro 211 del 05/09/2025 con oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INCENTIVI MAGGIORI ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TARI - ART. 1, COMMA 1091, LEGGE N. 145/2018.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Pulsano, lì 05/09/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
LIBERA ARCANGELO

Comune di **Pulsano**

Provincia di **Taranto**

REGOLAMENTO
INCENTIVI ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

Approvato con Delibera della Giunta comunale
n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 - *Oggetto e finalità* ..... pag. 3
Art. 2 - *Costituzione e quantificazione del Fondo da destinare a compenso incentivante e del Fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate* ..... » 3
Art. 3 - *Formazione del gruppo di lavoro* ..... » 4
Art. 4 - *Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro* ..... » 4
Art. 5 - *Liquidazione del compenso incentivante* ..... » 5
Art. 6 - *Limiti alla liquidazione del compenso incentivante* ..... » 5
Art. 7 - *Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate* ..... » 5
Art. 8 - *Entrata in vigore* ..... » 6

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO RECUPERO EVASIONE IMU E TARI E IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento contiene la disciplina per la destinazione di una quota del maggiore gettito accertato e riscosso dell'IMU e della TARI al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Attraverso, tale istituto l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza anche in vista del miglioramento dell'equità fiscale.

3. L'approvazione del bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 costituisce condizione per l'applicazione dell'istituto.

Art. 2

Costituzione e quantificazione del Fondo da destinare a compenso incentivante e del Fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate

1. In sede di formazione del Bilancio di Previsione il Funzionario delle Entrate, sulla base dei dati di bilancio e degli avvisi di accertamento già emessi, definisce il valore complessivo presunto degli incassi riferibili al maggiore accertamento tributario relativo all'imposta municipale propria (IMU) e alla tassa sui rifiuti (TARI).

2. Per la definizione del maggiore accertamento tributario di cui al comma 1 relativo all'IMU e alla TARI, si tiene conto dei seguenti elementi:

a) con riferimento all'IMU, trattandosi di tributo riscosso per autoliquidazione per il quale si procede all'accertamento contabile per cassa, si considera maggiore accertamento quello derivante da tutti gli avvisi di accertamento tributario emessi;

b) con riferimento alla TARI, trattandosi di tributo per il quale è già previsto un accertamento contabile per il complesso della tariffa in approvazione, si può considerare maggiore accertamento esclusivamente quello derivante dagli avvisi di accertamento tributario riferiti all'emersione di nuove posizioni tributarie passive in precedenza non presenti nella banca dati comunale o alla rettifica di dichiarazioni che, con riferimento a posizioni tributarie già presenti nella banca dati comunale, vadano ad incrementare l'ammontare del tributo dovuto.

3. In sede di formazione del Bilancio di Previsione il Responsabile del Servizio Finanziario provvede all'inserimento nel documento contabile dei seguenti due stanziamenti:

a) quello destinato alla corresponsione dell'incentivo quantificandolo provvisoriamente nella misura del 4% delle somme definite ai sensi dei commi 1 e 2;

b) quello destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate quantificandolo provvisoriamente nella misura del 1% delle somme definite ai sensi

dei commi 1 e 2.

4. In sede di costituzione del FONDO PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ di cui all'art. 67 del CCNL 2016-2018 sono definite le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, quantificandole provvisoriamente pari a quanto determinato alla lettera a) del precedente comma 3.

5. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del Fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 2016-2018 secondo cui il Fondo risorse decentrate continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno "delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge". Il responsabile della costituzione del Fondo inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

6. La quantificazione delle somme liquidabili avviene sulla base degli importi rilevati nella relazione di cui al successivo articolo 5 e a seguito dell'approvazione bilancio consuntivo tenuto conto degli importi incassati nell'esercizio precedente.

Art. 3

Formazione del gruppo di lavoro

1. Per il conseguimento delle finalità di al presente regolamento è individuato un gruppo di lavoro con determinazione del Dirigente/Funzionario delle Entrate.

2. All'atto della costituzione del gruppo di lavoro si procede ad individuare un coordinatore e a precisare le attività che ogni componente presta, quali, a titolo esemplificativo, il ruolo svolto, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere.

3. Possono prendere parte ad un gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato che prestano il loro servizio nell'Ente.

4. Nel caso in cui non tutti i dipendenti di una unità organizzativa interessata alle attività del gruppo di lavoro possano essere coinvolti attivamente nel raggiungimento degli obiettivi, l'individuazione dei soggetti partecipanti deve uniformarsi a criteri di rotazione di anno in anno.

Art. 4

Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro

1. La ripartizione dell'incentivo è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) Dirigente responsabile delle Entrate 15%;

b) Dipendenti Ufficio/Servizio Tributi/Finanziario 65%;

c) Altri dipendenti Ufficio/Servizi Demografici Elettorale 10%;

d) Altri dipendenti Ufficio/Servizio notifiche e protocollo 10%;

2. La ripartizione dell'incentivo per i dipendenti coinvolti nel gruppo di lavoro di cui alle lettere da b) a d), per i quali la percentuale è definita complessivamente con riferimento all'unità organizzativa di appartenenza, è effettuata sulla base delle responsabilità e delle competenze assegnate in sede di costituzione del gruppo di lavoro dal Funzionario delle Entrate, sentiti il Responsabile del tributo IMU e il Responsabile del tributo TARI.

Art. 5

Liquidazione del compenso incentivante

1. Nell'esercizio successivo a quello di costituzione del Fondo e successivamente all'approvazione del rendiconto, il Coordinatore del gruppo di lavoro (individuato tra i dipendenti dell'Ufficio Tributi) trasmette al Funzionario delle Entrate una relazione nella quale risulti una descrizione dell'attività svolta, la metodologia utilizzata, gli obiettivi raggiunti e il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti nel gruppo di lavoro. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 2.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa al Dirigente del Personale che, in presenza delle condizioni di legge, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziate nel Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia.

Art. 6

Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. Le somme che costituiscono la quota del Fondo destinata all'incentivazione del personale includono gli oneri riflessi e l'IRAP a carico dell'Ente.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.

3. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma 2 le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate di cui al successivo articolo 7.

Art. 7

Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio entrate

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino è costituito in misura pari a quanto determinato al comma 3, lettera b) dell'articolo 2, oltreché dalle somme in eccedenza al limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 6.

2. Tale Fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

3. L'utilizzo del Fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

4. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il Fondo non potrà essere utilizzato e le somme confluiranno in economia.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione è pubblicato per ulteriori quindi giorni all'albo pretorio del Comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2. Le attività poste in essere dagli uffici delle entrate dall'inizio dell'anno 2024 fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.